



# flash info paper

Compliance & Risk Management

novembre 2021

Il presente numero si propone di illustrare le principali novità in tema di compliance normativa in particolare ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, del Regolamento Europeo GDPR e in materia di anticorruzione.

## In questo numero:

- Quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027 Sicurezza e salute sul lavoro in un mondo del lavoro in evoluzione
- La pubblicazione del D.M. 9 agosto 2021 e l'approvazione delle nuove Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti
- Disposizioni per la gestione del servizio di prevenzione e protezione antincendio
- Siglato il protocollo d'intesa tra la Guardia di Finanza e l'Autorità Nazionale Anticorruzione
- Nuovo schema di DPCM e parere del Garante in materia di «Green Pass»
- Il Garante Privacy avvia un'indagine sulle app «rubadati» e sul mercato dei dati
- Marketing: no all'uso dei dati degli utenti di LinkedIn
- Telemarketing selvaggio: il Garante per la protezione dei dati personali sanziona Sky Italia
- Nessuna responsabilità per il ddl che non ha poteri «operativi» in azienda (Cass. Pen., sez. IV, 17 giugno 2021, n. 35652/2021)
- Decorrenza della prescrizione e applicazione del principio di specialità (Corte Suprema di Cassazione sez. II, sentenza n. 33497 del 09/09/2021)
- Responsabilità dell'ente per il vantaggio derivante dalla velocizzazione dei tempi di lavorazione (Cass. Pen., sez. 4, sent. 10/09/2021 n. 33595)
- L'applicazione dell'amministrazione giudiziaria: ratio e obiettivi (Decreto Tribunale di Milano del 6 ottobre 2021)

## INDICE

pag.

Sostenibilità e Misure di prevenzione 2

Anticorruzione 5

Privacy 6

Giurisprudenza 8

vai agli argomenti di interesse!



Vuoi ricevere le notizie da BDO direttamente via email?  
Iscriviti alle nostre mailinglist.

**BDO**

# SOSTENIBILITÀ E MISURE DI PREVENZIONE

## QUADRO STRATEGICO DELL'UE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 2021-2027 SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO IN UN MONDO DEL LAVORO IN EVOLUZIONE

Il nuovo quadro 2021-2027 in materia di SSL stabilisce le priorità e le azioni chiave necessarie per migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei prossimi anni nel contesto del mondo post-pandemico, caratterizzato dalle transizioni verde e digitale, dalle sfide economiche e demografiche e dall'evoluzione del concetto di ambiente di lavoro tradizionale.

L'approccio dell'UE si basa, in primo luogo, su un sistema normativo avanzato sviluppato dall'UE e dagli Stati membri e poi su un criterio tripartito secondo il quale i lavoratori, i datori di lavoro e i governi sono strettamente coinvolti nello sviluppo e nell'attuazione di misure in materia di SSL a livello nazionale e unionale.

I quadri strategici dell'UE in materia di SSL svolgono un ruolo centrale rispetto al modo in cui le autorità nazionali e le parti sociali adottano decisioni in merito agli obiettivi in materia di SSL. Ora sono necessarie ulteriori azioni per adeguare i luoghi di lavoro ai cambiamenti sempre più rapidi dell'economia, della demografia, dei ritmi di lavoro e della società in generale e del concetto di luogo di lavoro che sta diventando sempre più fluido ma anche più complesso. Il quadro strategico 2021-2027 si concentra quindi su tre obiettivi:

- anticipare e gestire i cambiamenti nel nuovo mondo del lavoro determinati dalle transizioni verde, digitale e demografica;
- migliorare la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
- migliorare la preparazione in caso di potenziali crisi sanitarie future.

Per conseguire tali obiettivi è necessaria un'azione a livello dell'UE, nazionale, settoriale e delle imprese.

Relativamente al primo obiettivo (cambiamento) alcuni esempi di intervento della Commissione UE comprendono:

- aggiornare il quadro legislativo in materia di SSL relativo alla digitalizzazione, rivedendo entro il 2023 la direttiva sui luoghi di lavoro e la direttiva sulle attrezzature munite di videoterminali;
- proporre valori limite di protezione per l'amianto, il piombo, i diisocianati e il cobalto;
- preparare un'iniziativa non legislativa a livello dell'UE in materia di salute mentale sul luogo di lavoro;
- sviluppare la base analitica, gli strumenti elettronici e gli orientamenti per la valutazione dei rischi, in particolare i rischi psicosociali ed ergonomici.

Relativamente al secondo obiettivo (prevenzione) alcuni esempi di intervento della Commissione UE comprendono:

- promuovere un approccio "zero vittime" (Vision Zero) ai decessi correlati al lavoro;
- aggiornare le norme dell'UE sulle sostanze pericolose per combattere il cancro, le malattie riproduttive e respiratorie;
- fornire orientamenti aggiornati, anche in materia di formazione, protocolli, sorveglianza e monitoraggio, per proteggere i lavoratori dall'esposizione a medicinali pericolosi;
- sostenere le attività di sensibilizzazione sui disturbi muscoloscheletrici, sul cancro e sulla salute mentale, nonché sulle molestie sul luogo di lavoro e sui pregiudizi di genere;
- proporre un'iniziativa legislativa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza di genere nei confronti delle donne e la violenza domestica.

Relativamente al terzo obiettivo (preparazione) alcuni esempi di intervento della Commissione UE comprendono:

- elaborare procedure di emergenza e orientamenti per la diffusione rapida, l'attuazione e il monitoraggio delle misure in potenziali crisi sanitarie future, in stretta collaborazione con gli operatori della sanità pubblica;
- aggiornare la raccomandazione della Commissione sulle malattie professionali al fine di includere la COVID-19;
- elaborare orientamenti per gli ispettori del lavoro per la valutazione della qualità delle valutazioni dei rischi e delle misure di gestione dei rischi ai sensi della direttiva sugli agenti biologici.

La Commissione invita gli Stati membri ad aggiornare ed elaborare le loro strategie nazionali in materia di SSL in linea con tale quadro strategico, in cooperazione con le parti sociali, al fine di garantire che le nuove misure siano applicate nella pratica. Il vertice sulla SSL del 2023 consentirà di fare il punto sui progressi compiuti rispetto a questo ambizioso quadro e di valutarne l'eventuale adeguamento in un contesto in rapida evoluzione.

### Fonte:

[Sicurezza e salute sul lavoro in un mondo del lavoro in evoluzione, Comunicato stampa 28 giugno 2021 Bruxelles](#)



## **LA PUBBLICAZIONE DEL D.M. 9 AGOSTO 2021 E L'APPROVAZIONE DELLE NUOVE LINEE GUIDA SULLA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

Il 9 agosto 2021 con decreto del Ministero della Transizione ecologica sono state approvate le Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti, già approvate con delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente n. 105/2021.

La pubblicazione delle linee guida muove dalla necessità di fornire agli operatori nuovi criteri tecnici omogenei per l'espletamento della procedura di classificazione dei rifiuti, soprattutto in ragione della confusione interpretativa originata dalle diverse indicazioni in materia contenute in altro importante documento tecnico, la Comunicazione della Commissione europea (2018/C 124/01) recante "orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti".

Il documento fornisce agli interessati:

- i. l'individuazione dei principali riferimenti normativi in materia di rifiuti e delle linee guida tecniche di settore;
- ii. un approccio metodologico basato su schemi procedurali per fasi, utile ai fini dell'individuazione del codice e della valutazione della pericolosità del rifiuto;
- iii. una versione commentata dell'elenco europeo dei rifiuti;
- iv. un'esemplificazione pratica del sistema di classificazione del rifiuto e dei criteri metodologici di valutazione delle singole caratteristiche di pericolo e degli inquinanti organici persistenti.

Volendo approfondire solo alcuni degli aspetti sopra indicati si può dire che, i riferimenti normativi citati sono, a titolo esemplificativo, la direttiva 2008/98/CE, la decisione 2000/532/C, il D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e il D.L. 208/2008 relativo alle misure straordinarie in materia risorse idriche e di protezione dell'ambiente.

Si richiamano, inoltre, ulteriori documenti di dettaglio di ausilio agli operatori per la valutazione del loro operato in materia. Il documento fornisce poi una chiara identificazione dei criteri di valutazione delle caratteristiche di pericolo e di attribuzione della pericolosità con espressa indicazione della procedura di attribuzione del codice rifiuto previsto dall'elenco allegato alla decisione 2000/532/CE.

Il testo fornisce, inoltre, una classificazione delle caratteristiche di pericolo per i rifiuti suddividendoli, a titolo esemplificativo, in esplosivi, infiammabili, irritanti, cancerogeni, corrosivi, infettivi, etc., nonché una completa analisi degli stessi.

La presenza di una diversa interpretazione in tema di classificazione del rifiuto rispetto a quanto riportato dalla Comunicazione sopra citata è segnalata nelle linee guida con la nota A) e nell'elenco commentato ivi presente sono numerose le voci di rifiuti contrassegnate da questa nota. Rispetto a questi rifiuti le linee guida riportano un'identificazione degli stessi chiara (voci pericolose assolute, lettera P), con l'indubbio vantaggio di semplificare la classificazione per gli operatori del settore coinvolti, quotidianamente, nelle operazioni qui commentate.

### **Fonte:**

[D.M. 9 agosto 2021 e Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti](#)



## DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANTINCENDIO

In data 4 ottobre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale 2 settembre 2021 recante i “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio”. Si tratta di un decreto attuativo al disposto dell’art. 46, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, che sostituisce le precedenti disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’Interno 10 marzo 1994. Il decreto in commento, infatti, riguarda l’adozione e l’individuazione dei criteri per la gestione delle emergenze, nonché la definizione delle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione, le cui disposizioni normative entreranno in vigore a far data dal 4 ottobre 2022.

Tra le disposizioni di maggior rilievo, l’art. 2, co. 1 sancisce che “il datore di lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio “in esercizio” ed “in emergenza” in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività”. Nello specifico, il primo allegato riportante il titolo “gestione della sicurezza antincendio in esercizio” contiene le indicazioni sull’obbligo del datore di lavoro di informare il personale aziendale sui principi base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare, riferire sui potenziali rischi legati alle attività ed alle specifiche mansioni svolte, indicare le misure di prevenzione adottate dall’azienda, l’ubicazione delle vie d’esodo e le procedure da seguire in caso di incendio. Il secondo allegato, invece, è dedicato alla “gestione della sicurezza antincendio in emergenza”, in cui sono elencati i contenuti del piano di emergenza che l’azienda deve redigere, il quale deve tenere conto dei fattori legati alla struttura dei luoghi di lavoro, del personale lavorativo impiegato, delle istruzioni riguardanti i compiti e le responsabilità del personale di servizio incaricato nello svolgimento delle proprie mansioni, oltre all’ubicazione di tutti i sistemi di sicurezza.

Con riferimento alle attività di formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, i primi due commi dell’articolo 5 stabiliscono che il datore di lavoro assicura la formazione degli addetti al servizio antincendio, i quali devono conseguire l’attestato di idoneità tecnica. Il terzo allegato del decreto disciplina la struttura ed il contenuto minimo dei corsi di formazione e di aggiornamento teorico che devono essere rivolti a tutto il personale aziendale, il cui percorso formativo è distinto in tre diversi gruppi in ragione del settore lavorativo e del livello di rischio in cui opera l’azienda, della complessità dell’attività svolta da ciascun dipendente.

Da ultimo, l’art. 6 disciplina i requisiti che il personale docente incaricato deve possedere per lo svolgimento delle attività di formazione e di aggiornamento teorico e pratico all’interno dell’azienda. Il sesto allegato del decreto riporta il contenuto didattico del corso di formazione per i docenti, il cui esame finale abilita il docente all’erogazione dei moduli teorici e pratici. L’allegato riporta l’elenco dei singoli moduli del corso formativo, con l’indicazione dei contenuti dei singoli argomenti.

### Fonte:

Decreto Ministeriale 2 settembre 2021 (G.U. 4 ottobre 2021 n. 237)



# ANTICORRUZIONE

## SIGLATO IL PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA GUARDIA DI FINANZA E L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

In data 11 ottobre 2021 il Comandante Generale della Guardia di finanza, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana, e il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Avv. Giuseppe Busia, hanno sottoscritto il protocollo d'intesa con il quale sono stati rinnovati i rapporti di collaborazione tra le due istituzioni.

Il protocollo ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e sostituisce integralmente il Protocollo d'intesa siglato in data 29 maggio 2018.

Gli ambiti di comune interesse identificati per i quali è prevista la collaborazione tra le due istituzioni, con l'obiettivo di migliorare l'efficacia complessiva delle misure a tutela della legalità nella Pubblica amministrazione, sono i seguenti:

- contrattualistica pubblica;
- normativa in materia di prevenzione della corruzione, inconfiribilità e incompatibilità di incarichi;
- normativa in materia di trasparenza.

La collaborazione nell'ambito della contrattualistica pubblica è volta a verificare il rispetto della normativa di settore da parte di stazioni appaltanti, operatori economici contraenti della Pubblica amministrazione e Società organismi di attestazione (SOA).

Il protocollo prevede che la collaborazione tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Guardia di Finanza in tale ambito si sostanzia in: ispezioni, controlli sul sistema di qualificazione attuato dalle SOA, controlli relativi all'ottemperanza delle decisioni dell'Autorità, riscontri mirati per la verifica dei presupposti per l'applicazione delle misure in materia di temporanea e straordinaria gestione delle imprese previste dall'articolo 32, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 e analisi a supporto delle istruttorie relative alle procedure di rilascio del rating di legalità alle imprese.

La collaborazione nell'ambito della prevenzione della corruzione, inconfiribilità e incompatibilità di incarichi e trasparenza nella Pubblica amministrazione è volta a verificare il rispetto della normativa di settore da parte degli enti assoggettati a tale normativa attraverso le seguenti modalità: controlli sul rispetto del Piano nazionale anticorruzione e dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, verifiche sull'osservanza degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di Informazioni, accertamenti in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi, controlli relativi all'ottemperanza delle decisioni dell'Autorità.

Come previsto dal protocollo di intesa, per l'esecuzione di tali attività di collaborazione è previsto il coinvolgimento del Nucleo Speciale Anticorruzione del Corpo della Guardia di Finanza.

Il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione può attivare il Comandante del Nucleo Speciale Anticorruzione con apposite richieste scritte, avendo cura di specificare l'ambito e lo scopo della collaborazione, i fatti e le circostanze in ordine ai quali si intendono acquisire dati e informazioni nonché, ove necessario per il buon esito delle attività, la tipologia degli accertamenti da sviluppare, le modalità e i termini dell'acquisizione degli elementi richiesti e le sanzioni applicabili.

Le richieste di collaborazione possono riguardare l'esecuzione di interventi congiunti con personale dell'Autorità investito di funzioni ispettive oppure autonomi del personale in forza al Nucleo Speciale Anticorruzione.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione può trasmettere al Nucleo Speciale Anticorruzione le informazioni, i dati e gli elementi pervenuti o in suo possesso che risultino di potenziale interesse ai fini dello svolgimento dei compiti per gli autonomi approfondimenti.

Al termine delle attività, il Nucleo Speciale Anticorruzione comunica all'Autorità Nazionale Anticorruzione le risultanze delle attività eseguite, trasmettendo la documentazione eventualmente acquisita.

### Fonte:

[Protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'autorità nazionale anticorruzione e la Guardia di finanza](#)



# PRIVACY

## NUOVO SCHEMA DI DPCM E PARERE DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI IN MATERIA DI «GREEN PASS»

In data 11 Ottobre 2021 il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole sullo schema di Dpcm che ha introdotto nuove modalità di verifica del green pass in ambito lavorativo pubblico e privato.

Di seguito le ultime novità in tema Green Pass. Nello specifico:

- l'attività di verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 può essere effettuata anche attraverso modalità alternative all'app VerificaC19;
- questi strumenti alternativi di controllo devono adottare misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dai trattamenti;
- l'attività di verifica non deve comportare la raccolta di dati dell'interessato in qualunque forma, ad eccezione di quelli strettamente necessari all'applicazione delle misure derivanti dal mancato possesso della certificazione;
- il sistema utilizzato per la verifica del green pass non deve conservare il QR code delle certificazioni verdi sottoposte a verifica, né estrarre, consultare registrare o comunque trattare per altre finalità le informazioni rilevate;
- i dipendenti devono essere opportunamente informati dal proprio datore di lavoro sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa.

### Fonte:

[Lavoro, Garante privacy: via libera a nuove modalità di verifica del... - Garante Privacy](#)

## MARKETING: NO ALL'USO DEI DATI DEGLI UTENTI DI LINKEDIN

In data 16 Settembre 2021 il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato una ordinanza d'ingiunzione nei confronti della società La Prima S.r.l.

La società in questione, proponendo i propri servizi ad un cliente utilizzando LinkedIn con finalità promozionali, si è posta in contrasto con la finalità sancita nelle condizioni contrattuali di adesione al social network.

Ciò in quanto le comunicazioni effettuate e ricevute all'interno di un social network devono essere finalizzate unicamente a quanto stabilito nelle condizioni di utilizzo del servizio (nello specifico: mero scambio di contatti al fine di fornire opportunità di lavoro).

In seguito ad ammonimento alla società, quest'ultima è stata ritenuta responsabile di non aver fornito riscontro alle richieste di informazioni da parte del Garante, in conseguenza del quale è stata comminata una sanzione pari ad Euro 5.000.

### Fonte:

[Lavoro, Garante privacy: via libera a nuove modalità di verifica del... - Garante Privacy](#)

## IL GARANTE PRIVACY AVVIA UN'INDAGINE SULLE APP "RUBADATI" E SUL MERCATO DEI DATI

In seguito ad un servizio televisivo e alla segnalazione degli utenti, il Componente del Garante per la protezione dei dati personali, Guido Scorza, è intervenuto sul tema delle autorizzazioni di accesso attraverso il quale alcune app richiedono, al momento del download, l'utilizzazione del microfono.

Tale attività consentirebbe ai produttori di carpire informazioni sull'utente e sulle sue preferenze, con lo scopo di utilizzarle a fini commerciali.

Occorre, pertanto, verificare che l'informativa resa agli utenti sia chiara e trasparente e che sia stato correttamente acquisito il loro consenso.

A parere del dott. Scorza, l'accesso a tali informazioni si verificherebbe attraverso:

- app pirata che forzano i dispositivi degli utenti e attivano il microfono senza autorizzazione;
- app che chiedono il permesso all'attivazione del microfono, fornito dall'utente con superficialità e disattenzione.

Per ovviare all'illecito uso di dati, l'attività del Garante è volta alla semplificazione delle informative, attraverso simboli ed immagini, affinché i consumatori siano messi in grado, in maniera sintetica ed efficace, di fare scelte libere e consapevoli.

### Fonte:

[Smartphone: attenzione al microfono sempre acceso. Il Garante Privacy... - Garante Privacy](#)



## TELEMARKETING SELVAGGIO, IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI SANZIONA SKY ITALIA

A seguito di molteplici segnalazioni e reclami posti in essere da persone che lamentavano la ricezione di telefonate indesiderate effettuate per promuovere i servizi offerti da Sky - sia direttamente che tramite call center di altre società -, con ordinanza del 16 settembre 2021 il Garante per la protezione dei dati personali ha ordinato a Sky Italia S.r.l. il pagamento di una sanzione di oltre 3 milioni e duecento mila euro.

Queste, sinteticamente, le ragioni alla base della sanzione comminata: il consenso a comunicare i propri dati a terzi rilasciato dagli utenti alla società fornitrice delle liste a Sky Italia S.r.l., non autorizzava quest'ultima a svolgere attività promozionali nei confronti dei nominativi «acquisiti».

Al fine di svolgere correttamente l'attività di telemarketing Sky Italia S.r.l. avrebbe dovuto:

- fornire all'utente - all'inizio della telefonata - una propria informativa spiegando anche la provenienza dei dati e - solo dopo aver ottenuto il consenso - procedere con la proposta commerciale;
- controllare attraverso le proprie black list che le persone da contattare non avessero espresso la loro contrarietà a ricevere telefonate pubblicitarie dei suoi prodotti.

Oltre al pagamento della sanzione pecuniaria, Sky Italia S.r.l. dovrà facilitare l'esercizio del diritto di opposizione e adeguare i trattamenti in materia di telemarketing al fine di prevedere che i contatti promozionali svolti mediante i partner/fornitori siano preceduti dalla designazione degli stessi quali responsabili di tutte le fasi del trattamento.

### Fonte:

<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9706389>



# GIURISPRUDENZA

## NESSUNA RESPONSABILITÀ PER IL DDL CHE NON HA POTERI «OPERATIVI» IN AZIENDA (CASS. PEN., SEZ. IV, 17 GIUGNO 2021, N. 35652/2021)

Non sono previste condanne per il delegato del datore di lavoro (ddl) in possesso di delega «formale» ma non «operativa». Ad affermarlo è la sentenza di giugno 2021 n. 35652 che ribadisce e conferma quanto già era emerso nella sentenza n. 38343 del 2014, la quale prevede che «l'istituto della delega di funzioni investe di responsabilità il delegato solo se gli vengono affidati reali poteri di organizzazione, gestione, controllo e spese pertinenti all'ambito delegato».

Dall'esito della sentenza è chiaro desumere e sottolineare che la delega, in materia di sicurezza del lavoro, attribuita al ddl, si contraddistingue per il soddisfacimento di condizioni non solo «formali» ma anche, e soprattutto, «operative», da verificare nelle attività che «di fatto» svolge il ddl nel suo quotidiano.

Con la sentenza n. 35652 depositata lo scorso settembre, in sostanza, la Corte di Cassazione si è espressa a favore di un ddl accusato di lesioni gravi colpose a danno di un lavoratore, accogliendo il ricorso del ddl che ha dimostrato di non avere, da prima dell'infortunio, la delega in materia di sicurezza per la gestione e l'utilizzo dei carrelli su ruote usati in azienda in quanto il datore di lavoro aveva deciso di assumersi in prima persona tale incarico.

Ciò che rileva ed emerge, in materia di sicurezza del lavoro, è che il requisito chiave che consente di identificare il soggetto «responsabile della sicurezza contro gli infortuni», all'interno di un'azienda, è l'operatività che la persona formalmente delegata ha «di fatto» nelle proprie mani per l'organizzazione, la gestione, il controllo e la risoluzione di eventuali problematiche, con l'opportunità di occuparsi autonomamente delle spese da sostenere per attuare sistemi di protezione e di rimedio per la salute e la sicurezza del lavoratore. Al di là delle attribuzioni formali, quindi, solo se si prova l'esistenza di poteri «di fatto», il datore di lavoro è effettivamente svincolato dalla responsabilità che ricade legittimamente sul ddl.

### Fonte:

Cassazione Penale, sez. IV, 17 giugno 2021, n. 35652

## DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE E APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI SPECIALITÀ (CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZ. II, SENTENZA N. 33497 DEL 09/09/2021)

Con sentenza n. 33497 del 9 settembre 2021, la Corte di Cassazione ha giudicato un caso di truffa aggravata e continuata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, in cui sono state esaminate due tematiche riguardanti le sanzioni amministrative in materia 231; in particolare: la decorrenza della prescrizione e l'applicazione del principio di specialità.

Con riferimento al primo tema in esame, i ricorrenti sostenevano che la decorrenza del termine per la maturazione della prescrizione per il reato di truffa prolungata coincidesse con il momento in cui veniva posta in essere l'ultima azione utile finalizzata ad ottenere l'erogazione dell'ulteriore trince di finanziamento.

Nella fattispecie in esame, il Supremo Collegio ha confermato la decisione dalla Corte di Appello, la quale aveva stabilito che non si tratta di una truffa a consumazione prolungata, in quanto i contributi non erano stati erogati in modo rateizzato. Di conseguenza, il termine iniziale per la decorrenza della prescrizione corrispondeva alla data di erogazione del contributo in unica soluzione. In conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la truffa assume i caratteri del reato a consumazione prolungata, o frazionata, qualora l'erogazione, e quindi la percezione da parte dell'agente di prestazioni indebite di finanziamenti e contributi, sia rateizzata periodicamente nel tempo. Pertanto, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. n. 231/2001, il Collegio ha ravvisato che la sanzione amministrativa si prescrive nei cinque anni dalla data di consumazione del reato, allorché è avvenuta l'erogazione del contributo illecitamente ottenuto mediante condotte truffaldine.

Con riferimento all'applicazione del principio di specialità ai sensi della legge n. 689/1981, la Corte di Cassazione ha respinto le argomentazioni avanzate dai ricorrenti precisando che la normativa in questione si applica alle sole sanzioni amministrative del pagamento di una somma di denaro, e non a qualsiasi altra sanzione amministrativa. Il Collegio ha evidenziato come, nel caso in esame, non fosse ipotizzabile il concorso fra violazioni amministrative e norme penali, perché le sanzioni previste dall'art. 8 D.M. n. 292/2004 non possono essere ricomprese nell'ambito della «sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro», con la conseguenza che non vi rientrano né la restituzione dei contributi illecitamente percepiti con rivalutazione e interessi legali né la sanzione dell'esclusione.

### Fonte:

Cassazione Penale, Sez. II, 9 settembre 2021, n. 33497 (ud. 28/05/2021)





## RESPONSABILITÀ DELL'ENTE PER IL VANTAGGIO DERIVANTE DALLA VELOCIZZAZIONE DEI TEMPI DI LAVORAZIONE (CASS. PEN., SEZ. 4, SENT. 10/09/2021 N. 33595)

La quarta sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 33595 del 10 settembre 2021, si è espressa sul ricorso presentato dagli imputati avverso una sentenza della Corte di Appello di Milano in materia di sicurezza sul lavoro.

La Cassazione ha confermato la responsabilità ex D. Lgs. 231/2001 dell'impresa committente per l'incidente occorso al dipendente di una ditta appaltatrice.

In particolare, i lavori oggetto della vicenda in esame riguardavano la fornitura e installazione di un forno fusorio, affidati dalla ditta committente ad un appaltatore che, per la realizzazione e la sistemazione del refrattario, si è avvalso di una impresa, la quale, a sua volta, ha subappaltato ad un'altra impresa, il cui dipendente ha subito lesioni gravi.

Quanto all'elemento dell'interesse o vantaggio richiesto dall'art. 5 del D. Lgs. 231/2001 viene evidenziato come più volte sia stata ribadita la decisione di contenere l'attività di realizzazione del forno di cui all'imputazione nel periodo di chiusura estiva della Società. Atteso che ciò non ha trovato piena realizzazione (essendo le opere state iniziate prima e terminate dopo la chiusura estiva), per i Giudici è possibile affermare che sia emerso un diretto interesse alla maggior concentrazione possibile dei tempi di realizzazione, se non altro per consentire la disponibilità del nuovo forno alla piena ripresa dell'attività produttiva. Concentrazione che sarebbe stata sicuramente compromessa da una più attenta attività di verifica e di coordinamento tra le ditte che dovevano operare per la sua realizzazione.

Al risparmio di tempo è possibile far corrispondere, in via logica e fattuale, un corrispondente risparmio di spesa in termini di giornate di lavoro pagate e comunque di costo complessivo dell'opera. Specularmente, la fretta nella realizzazione delle opere, evitando la necessaria precisione di verifica e di gestione dei rischi, viene considerata sintomo e nello stesso tempo effetto della disorganizzazione strutturale con la quale l'impresa committente ha deliberatamente stabilito di dar luogo all'attività nel corso della quale il lavoratore ha subito il grave infortunio.

Con ciò, secondo la Corte, si è fatto buon uso del principio secondo cui, in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, il vantaggio di cui all'art. 5 del D. Lgs. 231/2001, operante quale criterio di imputazione oggettiva della responsabilità, può consistere anche nella velocizzazione degli interventi che sia tale da incidere sui tempi di lavorazione.

### Fonte:

Cass. Pen., sez. IV, sent. 10/09/2021 n. 33595

## L'APPLICAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA: RATIO E OBIETTIVI (DECRETO TRIBUNALE DI MILANO DEL 6 OTTOBRE 2021)

Un recente provvedimento del Tribunale di Milano, nella sua sez. misure di prevenzione, ha delineato ratio e obiettivi dell'istituto della Amministrazione Giudiziaria ex art. 34 D. Lgs. 159/2011. L'interessante contributo dei magistrati focalizza l'attenzione sullo scopo "curativo" dell'istituto, nei confronti dei soggetti economici che risultino essere stati contaminati da strutture criminose. Nel caso di specie la vicenda trae origine da un procedimento penale con oggetto anche il reato di cui all'art. 603-bis c.p. rubricato "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", ricompreso tra i reati presupposto dell'istituto preventivo oggetto d'analisi. La finalità dello strumento si può definire preventiva nella misura in cui contrasta, come scrive il Tribunale: "la contaminazione antiggiuridica di imprese sane, sottoponendole a controllo giudiziario con finalità di sottrarle, il più rapidamente possibile, all'infiltrazione criminale e restituirle al libero mercato una volta depurate dagli elementi inquinanti".

Il piano soggettivo richiesto per l'applicazione della misura di prevenzione, prosegue il Collegio, si determina nella colposità della condotta che, come ribadito anche dalla recente sentenza "Uber" del Tribunale di Milano N. 74/20, 24/5/2020, prevede un comportamento colposo del soggetto giuridico, ovviamente determinata dai comportamenti posti in essere dalle persone fisiche dotate di poteri decisori, di rappresentanza e controllo. Questo perché l'istituto dell'Amministrazione Giudiziaria è posto a favore dell'attività imprenditoriale e quindi il comportamento da cui scaturisce non deve sconfinare nella cornice delittuosa del diritto penale. Si dovrebbe così creare una nuova finalità imprenditoriale condivisa con l'organo Tecnico del Tribunale, ossia l'amministratore Giudiziario, per l'individuazione di modelli virtuosi che impediscano nuove infiltrazioni illecite. Come scrive il Tribunale di Milano: "l'imprenditorialità privata deve capitalizzare l'intervento del Tribunale, che può ovviamente apparire invasivo e comunque compressivo di un diritto di impresa costituzionalmente protetto, per ridisegnare tutti gli strumenti di governance aziendale per evitare futuri incidenti di commistione attraverso la realizzazione di condotte, anche dei singoli, che non possano essere censurate su un piano della negligenza o dell'imperizia professionale". A dimostrazione della finalità novativa dell'istituto è da evidenziare come, proprio nella vicenda Uber, il Tribunale di Milano abbia disposto anticipatamente la revoca dell'amministrazione giudiziaria dopo che la Società, in collaborazione con l'Amministratore Giudiziario, ha dimostrato di aver eliminato ogni forma di manifestazione del reato di caporalato, ossia del reato fonte della misura preventiva. La Società è stata quindi restituita alla gestione privatistica, permettendo la continuazione della propria attività economica anche nel corso del risanamento giudiziario, non affliggendone ulteriormente la parte che non era stata coinvolta dalla commissione del reato.

### Fonte:

Decreto Tribunale di Milano del 6 ottobre 2021



Contatti:  
BDO Italia S.p.A.  
[ras@bdo.it](mailto:ras@bdo.it)

Viale Abruzzi, 94  
20131 Milano  
Tel: 02 58 20 1

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di revisione e consulenza aziendale con oltre 91.000 professionisti altamente qualificati in più di 167 paesi. In Italia BDO è presente con circa 1.000 professionisti con una struttura integrata e capillare che garantisce la copertura del territorio nazionale.

Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il 3 novembre 2021.

[www.bdo.it](http://www.bdo.it)



BDO Italia S.p.A., società per azioni italiana, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2021 BDO (Italia) – Flash Info Paper- Tutti i diritti riservati.